**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 68°** | **ROMA - Sabato, 6 agosto 1927 - ANNO V** | **Numero 181**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

**1603.** — LEGGE 23 giugno 1927, n. 1272.
**Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero.** Pag. 3190

**1604.** — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1274.
**Conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme per la liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative** . . Pag. 3192

**1605.** — LEGGE 6 febbraio 1927, n. 1310.
**Conversione in legge del R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di territorio dell'Africa Orientale.** Pag. 3192

**1606.** — LEGGE 23 giugno 1927, n. 1276.
**Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi.** Pag. 3193

**1607.** — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1277.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3194

**1608.** — LEGGE 7 luglio 1927, n. 1309.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese** . . . . . . . . . . . . Pag. 3194

**1609.** — REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1311.
**Variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Torino** . . . . . . . . . . Pag. 3194

**1610.** — REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1312.
**Variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Pinerolo** . . . . . . . . . Pag. 3195

**1611.** — REGIO DECRETO 19 luglio 1927, n. 1314.
**Determinazione del numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria** . . . . . . . . Pag. 3195

**1612.** — REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1927, n. 1316.
**Norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche** . . . . . . Pag. 3196

**1613.** — REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1927, n. 1315.
**Modifica al R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati, e delle pietrine focaie** . . . Pag. 3197

**1614.** — REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1290.
**Distacco della Sezione piemontese dalla «Società nazionale Margherita di patronato per ciechi» con sede centrale in Firenze.** . . . . . . . . . . . Pag. 3198

**1615.** — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1292.
**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Verrès.** Pag. 3198

REGIO DECRETO 7 luglio 1927.
**Approvazione della nomina dei segretari generali delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti** . . . . Pag. 3198

## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

**Ministero delle finanze:** R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali . . . . . . . Pag. 3198

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle finanze:**
Dazi doganali . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3198
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . . . Pag. 3198
Perdita di certificati . . . . . . . . . . . Pag. 3199

## IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

**Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5.50 per cento dell'Istituto per le case popolari sorteggiate nella 1ª estrazione del 2 luglio 1927.

**Croce Rossa Italiana:** Elenco dei numeri del prestito a premi sorteggiati nella 166ª estrazione eseguita in Roma il 1° agosto 1927.

**Società italiana di elettrochimica, in Roma:** Elenco delle obbligazioni di L. 500 ciascuna (oro), emissione 1913, sorteggiate nella 5ª estrazione del 1° agosto 1927.

**Credito fondiario sardo, in Roma:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° agosto 1927.

**Municipio di Napoli:**
Elenco di 1469 buoni sorteggiati dal 1° al 4 luglio 1925 e pagabili dal 1° agosto 1925 (45ª estrazione).
Elenco di 179 buoni sorteggiati il 1° luglio 1926 e pagabili dal 1° agosto 1926 (46ª estrazione).

**Città di Napoli:**
Elenco delle obbligazioni del debito unificato sorteggiate nella 88ª estrazione del 1° giugno 1925.
Elenco delle obbligazioni del debito unificato sorteggiate nella 89ª estrazione del 1° dicembre 1925.
Elenco delle obbligazioni del debito unificato sorteggiate nella 90ª estrazione del 1° giugno 1926.

**Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:**
Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nella 18ª estrazione del 2 agosto 1927.
Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nelle prime 17 estrazioni e non presentate al rimborso.

**Società italiana dei servizi marittimi, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 4 per cento sorteggiate nella 22ª estrazione del 1° agosto 1927, e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

**Società idroelettrica ligure, in Spezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1927 per il rimborso.

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1603.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1272.

**Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'esportazione è autorizzato ad istituire un marchio nazionale di esportazione per la frutta, fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi.

### Art. 2.

La registrazione del marchio di cui all'articolo precedente è esente da qualsiasi tassa o diritto.

A cura dell'Istituto predetto viene provveduto alla registrazione del marchio all'estero in base alle Convenzioni internazionali vigenti in materia.

### Art. 3.

L'uso del marchio è facoltativo ed è riservato agli esportatori (commercianti, produttori, cooperative di produzione) che risultino inscritti alle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e del commercio, riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e che a detto uso siano espressamente autorizzati a norma dell'articolo seguente.

Gli stranieri che, per il disposto dell'art. 2 del citato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, non abbiano il periodo di residenza in Italia prescritto per l'iscrizione nelle organizzazioni sindacali, possono ugualmente essere autorizzati all'uso del marchio.

### Art. 4.

L'autorizzazione all'uso del marchio è data dall'Istituto nazionale per l'esportazione, che delibera sulle domande che gli pervengono senza obbligo di motivare le sue decisioni.

L'autorizzazione concessa viene pubblicata nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia nella cui circoscrizione l'esportatore ha la propria sede.

### Art. 5.

L'uso effettivo del marchio da parte degli esportatori autorizzati è subordinato alle condizioni seguenti:

1° che l'esportatore continui a far parte delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3;

2° che i prodotti rispondano ai requisiti di selezione, graduazione, uniformità, maturazione, conservazione ed altri stabiliti dalle norme speciali di cui all'art. 17;

3° che il confezionamento e l'imballaggio rispondano alle prescrizioni, forme e dimensioni stabilite dalle dette norme;

4° che il marchio sia accompagnato dal nome e sede dell'esportatore autorizzato, o dal suo marchio privato;

5° che, ove trattisi di prodotti assoggettati al controllo fitosanitario, questi siano riscontrati perfettamente sani ed immuni da parassiti animali e vegetali dal competente delegato del servizio di difesa delle piante.

Per singoli prodotti o categorie di prodotti l'applicazione del marchio, oltre che all'ammissione dell'esportatore al suo uso, può, dalle norme speciali di cui all'art. 17, subordinarsi all'esito di un controllo sulle singole partite, diretto ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti numeri 2 e 3.

Il controllo avrà luogo su richiesta dell'interessato, previa sua dichiarazione scritta che la merce da controllare è conforme alle prescrizioni.

### Art. 6.

Sulle domande di autorizzazione all'uso del marchio e sulla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 della presen-

te legge, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 12, deliberano:

in primo grado: una Commissione presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione e composta di due rappresentanti effettivi o due supplenti della Confederazione generale fascista degli agricoltori e di due rappresentanti effettivi o due supplenti della Confederazione generale fascista dei commercianti;

in grado di appello: un Comitato dei ricorsi, presieduto dal presidente del Comitato tecnico dell'Istituto suddetto e composto del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane, di un rappresentante effettivo o uno supplente della Confederazione generale fascista dei commercianti.

I rappresentanti delle Confederazioni durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Continuano a far parte della Commissione o del Comitato finchè non sono sostituiti.

La Commissione ed il Comitato hanno sede in Roma, presso l'Istituto nazionale per l'esportazione.

### Art. 7.

Il controllo sulla merce munita del marchio viene esercitato all'interno e all'estero da ispettori nominati dall'Istituto nazionale per l'esportazione, con le facoltà loro attribuite dal regolamento e dalle norme speciali.

Possono altresì essere incaricati del controllo gli addetti al servizio di ispezione fitopatologica, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, i quali, per quanto concerne il controllo esercitato ai fini della presente legge, riferiscono direttamente all'Istituto nazionale per l'esportazione.

### Art. 8.

I verbali di accertamento, redatti da chiunque abbia veste di procedere a controlli, sono considerati come atti pubblici.

Coloro che sono incaricati di fare gli accertamenti previsti dalla presente legge sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

### Art. 9.

Gli ispettori addetti al controllo sono in particolare tenuti:

a raccogliere e a rimettere all'Istituto nazionale per l'esportazione, previa inchiesta, i reclami presentati dai ricevitori esteri sulla regolarità dell'uso del marchio nazionale italiano;

ad assistere, se richiesti, gli esportatori ammessi all'uso del marchio, in tutti i casi di controversia sulla qualità della merce esportata, quando questa risulti rispondente ai requisiti prescritti per detto uso.

### Art. 10.

L'Istituto nazionale per l'esportazione comunica al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane) e a quello delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie) l'elenco degli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale e le variazioni apportate a tale elenco.

Le autorità ferroviarie e doganali debbono rifiutare il trasporto e rispettivamente l'esportazione dei prodotti ortifrutticoli destinati all'estero che risultino indebitamente coperti dal marchio, perchè spediti da chi all'uso di questo non è autorizzato.

La spedizione da parte di chi non è autorizzato, di prodotti coperti di marchio da un esportatore autorizzato, deve essere accompagnata dalla fattura d'origine rilasciata da quest'ultimo.

### Art. 11.

Per le spese derivanti all'Istituto nazionale per l'esportazione dall'applicazione della presente legge, è stabilito, a favore dell'Istituto medesimo, un diritto di L. 0.20 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, trattisi o no di merce coperta dal marchio nazionale.

La percezione di tale diritto viene effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.

Le eventuali eccedenze in confronto al fabbisogno di spesa ed i provvedimenti delle penalità di cui all'art. 13 devono, dall'Istituto predetto, destinarsi all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore della esportazione ortifrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziative tendenti al miglioramento delle produzioni ortifrutticole italiane, in conformità delle esigenze del traffico di esportazione. Le iniziative da considerarsi a questo scopo devono essere determinate e svolte secondo direttive ed accordi da definirsi con il Ministero dell'economia nazionale.

### Art. 12.

Chiunque fa uso non autorizzato del marchio nazionale istituito con la presente legge, ovvero concorre in detto uso, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a L. 2000.

Chiunque contraffà o altera il suindicato marchio, ovvero ne faccia uso, ancorchè contraffatto o alterato da altri, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a L. 5000.

### Art. 13.

Agli esportatori ammessi all'uso del marchio, che non adempiono alle norme che lo regolano o che, nel caso contemplato dal penultimo capoverso dell'art. 5, sottopongano a visita merce non conforme alle prescrizioni, si applica:

1° il richiamo;

2° la sospensione temporanea dall'uso del marchio, per non più di sei mesi;

3° la revoca dell'autorizzazione.

Oltre al provvedimento di sospensione e di revoca il contravventore può essere condannato alla pena pecuniaria da L. 500 a 10,000.

In caso di sospensione, il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine stabilito, importa di diritto la revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio, fermo restando nell'Istituto il diritto a percepire la pena pecuniaria.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione saranno pubblicati, a spese del contravventore, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio degli annunzi e nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia della circoscrizione in cui l'esportatore ha la propria sede.

I ricorsi al Comitato di cui all'art. 6 non hanno effetto sospensivo, ma il presidente del Comitato può, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione.

Nessuna riammissione può essere consentita prima del decorso di un biennio dal provvedimento di revoca.

Art. 14.

La competenza a conoscere dei reati previsti nell'art. 12 spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, e nei relativi procedimenti penali l'Istituto nazionale per l'esportazione può costituirsi parte civile.

Nei giudizi civili, la competenza a decidere spetta, in ogni caso, all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Istituto.

Art. 15.

Qualora si manifestino speciali contingenze o necessità di difesa del buon nome del commercio italiano di esportazione dei prodotti ortifrutticoli, il Ministro per l'economia nazionale, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, può con suo decreto:

1° vietare l'esportazione dei prodotti non muniti del marchio nazionale di cui alla presente legge;

2° stabilire che l'applicazione del marchio nazionale è, per qualsiasi prodotto ortifrutticolo, soggetto a visita preventiva della merce;

3° prescrivere l'uso di imballaggi determinati per le spedizioni di prodotti ortifrutticoli diretti all'estero, anche nei confronti di esportatori non autorizzati all'uso del marchio.

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, le norme della presente legge potranno estendersi ad altre derrate alimentari destinate all'esportazione.

Art. 17.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Le modalità tecniche di applicazione della presente legge e del regolamento a singoli prodotti o gruppi di prodotti, i requisiti a cui questi devono corrispondere per essere accompagnati dal marchio nazionale, gli imballaggi e i modi del loro confezionamento, le modalità di apposizione del marchio, sono determinati da norme speciali, da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Analogamente deve procedersi in tutti i casi di modificazioni alle norme predette.

Le norme speciali e loro modificazioni sono soggette a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1604.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1274.

**Conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme per la liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1605.

LEGGE 6 febbraio 1927, n. 1310.

**Conversione in legge del R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di territorio dell'Africa Orientale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 12 ottobre 1924, numero 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di territorio dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1606.**

LEGGE 23 giugno 1927, n. **1276.**
**Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito in ogni capoluogo di provincia il Consorzio provinciale antitubercolare.

Esso ha lo scopo:

*a*) di promuovere ed agevolare la istituzione delle opere necessarie per la lotta contro la tubercolosi, sia da solo, sia in unione con altri Consorzi provinciali antitubercolari;

*b*) di coordinare e disciplinare, in un armonico programma di azione e di propaganda, il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia con tale scopo, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;

*c*) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari perchè siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

*d*) d'integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari, e, se del caso, di sostituirsi ad esse nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti.

Art. 2.

Il Consorzio provinciale antitubercolare è corpo morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.

Quando l'istituzione di opere antitubercolari è promossa ai sensi della lettera *a*) dell'art. 1 da due o più Consorzi, la convenzione che dovrà regolare l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri rispettivi dei singoli Consorzi sarà approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i Consigli provinciali sanitari e le Giunte provinciali amministrative interessati.

Art. 3.

Del Consorzio provinciale antitubercolare fanno parte, obbligatoriamente, la provincia e tutti i comuni che la compongono, nonchè gli enti pubblici che, in tutto o in parte, esercitano nella provincia azione antitubercolare.

Lo statuto del Consorzio determina la misura del rispettivo contributo consorziale.

Possono farne parte, su loro domanda, le Congregazioni di carità, le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè le associazioni private, gli istituti di previdenza, e quelli di assicurazione, come anche le organizzazioni finanziarie e commerciali che esplicano la loro attività nella provincia, purchè versino un contributo finanziario nella misura stabilita dallo statuto stesso.

Al Consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 16, 17 e 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto non siano incompatibili con quelle portate dalla presente legge.

Art. 4.

Il Consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da una rappresentanza consorziale costituita secondo sarà determinato dal proprio statuto.

Il presidente della Deputazione provinciale ed il membro del Consorzio, nominato dal Consiglio sanitario provinciale, sono rispettivamente: presidente e vice-presidente del Consorzio provinciale antitubercolare.

In seno alla rappresentanza consorziale è costituita una Giunta esecutiva composta del presidente e del vice-presidente del Consorzio e di cinque membri scelti dalla rappresentanza stessa fra i suoi componenti e possibilmente fra quelle residenti nel capoluogo della provincia.

Fanno parte, altresì, della rappresentanza consorziale come della Giunta esecutiva il medico provinciale e un membro del Consiglio provinciale di sanità, designato dal Consiglio stesso.

Lo statuto del Consorzio determina le attribuzioni sia del presidente sia della rappresentanza consorziale e della Giunta esecutiva.

Art. 5.

Il Consorzio provinciale antitubercolare invia, non più tardi del 31 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio alla prefettura per l'approvazione.

Copia del bilancio stesso, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica).

Art. 6.

L'Amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del Consorzio provinciale antitubercolare ed il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi.

Il servizio di cassa e di tesoreria del Consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'Amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta Amministrazione.

Qualora l'importanza del Consorzio lo richieda, fermi rimanendo gli obblighi dell'Amministrazione provinciale di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, il Consorzio potrà, con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio ed al servizio di cassa e di tesoreria.

In tal caso uno speciale regolamento, da approvarsi parimenti dalla Giunta provinciale amministrativa, stabilirà le norme per l'assunzione in servizio, la carriera, la disciplina, l'esonero dal servizio ed il collocamento a riposo del personale stesso.

Art. 7.

La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge, e che fanno parte obbligatoriamente del Consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al Consorzio stesso per le sue eventuali osservazioni.

Art. 8.

Il ricovero dei tubercolosi, salvo che non sia disposto in via di urgenza a termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è ordinato dal presidente del Consorzio provinciale antitubercolare, o da chi per esso.

All'uopo tutte le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

Le spese di spedalità degli infermi saranno anticipate dal Consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo eventuale rimborso da chi di ragione a norma di legge.

Qualora però si tratti di ricovero disposto in via di urgenza, a termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, la competenza passiva delle spese di spedalità è regolata dalle disposizioni vigenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Art. 9.

I mutui, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 1919, numero 1382, saranno collocati, con le norme di cui al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1282, sui fondi degli istituti di previdenza, ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, numero 1064; ed il termine, stabilito dall'articolo stesso al 30 giugno 1927, per la concessione di detti mutui è prorogato al 30 giugno 1937.

Art. 10.

L'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1607.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1277.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1608.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1309.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1609.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1311.

**Variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Torino.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, con la quale venne approvato il piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della città di Torino;

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1920, n. 80, che modificò ed ampliò il piano stesso;

Vista la domanda 29 dicembre 1926 del comune di Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una variante a tale piano per lo spostamento della via Pessinetto tra la via Viterbo e il corso Lombardia;

Ritenuto che è stata seguita la prescritta procedura e che le pubblicazioni non hanno dato luogo a reclami;

Considerato che con la progettata variante, mentre si consegue lo scopo di evitare l'esproprio di parte dello sta-

bilimento industriale del sig. Giuseppe Bar e di altri piccoli fabbricati, con sensibile vantaggio finanziario del Comune, si soddisfa ugualmente alle esigenze della estetica e della viabilità di quella parte dell'abitato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 141;

Visto il voto 27 aprile 1927, n. 1100, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento di Torino, di cui alla suindicata domanda di quel Comune.

Art. 2.

Il relativo progetto sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una planimetria in iscala 1:1500 e in data 18 gennaio 1927, a firma dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale di Torino.

Art. 3.

Resta fermo il termine stabilito con la succitata legge 5 aprile 1908 per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 263, foglio 32.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 1610.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1312.

**Variante al piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1921, n. 377, con la quale venne approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo (Torino);

Vista la domanda 29 aprile 1926 di quel Comune, intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al piano stesso per la soppressione di una piazzetta a sud-ovest della via Camillo Alliaudi, compresa fra tale strada, la via Vigone e la ferrovia Torre Pellice-Pinerolo;

Ritenuto che è stata seguita la prescritta procedura e che le pubblicazioni non hanno dato luogo a reclami;

Considerato che, data la posizione altimetrica degli accessi agli edifici laterali alla via Camillo Alliaudi, la progettata piazzetta, per la sua forte pendenza, riuscirebbe antiestetica e di difficile e costosa manutenzione;

Che inoltre la piazzetta stessa verrebbe a trovarsi ad un livello di non poco sottoposto alle strade circostanti, con le quali male si allaccerebbe, e potrebbe anzi costituire pericolo alla viabilità;

Che l'area su cui essa verrebbe a sorgere potrebbe essere utilizzata per la costruzione di fabbricati;

Che la proposta variante, mentre tende indubbiamente a migliorare le condizioni della viabilità e dell'edilizia della città di Pinerolo, non importa alcuna maggiore spesa;

Visto l'art. 6 della suindicata legge 31 marzo 1921, n. 377;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto 12 aprile 1927, n. 961, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la variante al piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo, consistente nella soppressione di una piazzetta a sud-ovest della via Camillo Alliaudi, compresa fra tale strada, la via Vigone e la ferrovia Torre Pellice-Pinerolo.

Art. 2.

Il relativo piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una planimetria in iscala 1:2000 e in data 26 gennaio 1926 ed in un prospetto delle aree da svincolare (planimetria in iscala 1:1500 con unito estratto parcellare), documenti entrambi a firma dell'ingegnere capo municipale Stillio ingegnere Placido.

Art. 3.

Resta fermo il termine di 25 anni stabilito con la succitata legge 31 marzo 1921 per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento di Pinerolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 263, foglio 33.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 1611.

REGIO DECRETO 19 luglio 1927, n. 1314.

**Determinazione del numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

DE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina il numero delle sezioni e degli stabilimenti d'artiglieria, degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, del-

le sezioni e degli stabilimenti di commissariato, dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta e dei reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2121, contenente disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Gli stabilimenti e i centri d'artiglieria, di cui all'art. 1, lettera *b*), del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sono i seguenti:

*Stabilimenti d'artiglieria*:

Arsenali Regio esercito, 3;
Fabbriche d'armi Regio esercito, 1;
Pirotecnici Regio esercito, 1, con 1 sezione staccata;
Spolettifici Regio esercito, 1, con 2 sezioni staccate;
Polverifici Regio esercito, 1;
Laboratori di precisione, 1.

*Centri tecnici d'artiglieria*:

Centri di esperienze d'artiglieria, 2;
Ufficio tavole di tiro, 1.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *agosto* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 263, *foglio* 35. — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione **1612.**

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1927, n. **1316.**

**Norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Se durante il corso di un appalto, la cui durata contrattuale non sia inferiore ad un anno, o di una concessione si verifichi in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto una diminuzione superiore al 10 per cento nel complesso del lavoro, si procede alla revisione dei prezzi, del corrispettivo o delle basi finanziarie della concessione secondo le disposizioni seguenti:
La revisione non riguarda la parte di opera già compiuta al giorno in cui è promosso il procedimento di revisione.
La revisione non può essere promossa se non trascorsi sei mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data del provvedimento che ammise una precedente revisione.

Art. 2.

Nella prima revisione di appalti a misura, ogni singolo prezzo dovrà essere variato in modo che resti a carico dell'Impresa la quota di diminuzione oltre il 10 per cento.
Nelle revisioni successive resta a carico dell'Impresa l'intera quota di diminuzione.
Analogamente per i contratti a corpo il corrispettivo viene variato in modo che nella prima revisione esso viene diminuito della quota oltrepassante il 10 per cento, nelle successive dell'intera quota di diminuzione.

Art. 3.

Quando la diminuzione dei prezzi da sopportarsi dall'Impresa superi il 30 per cento, l'Impresa può chiedere che sia risoluto il contratto verso pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e regolarmente accettati.

Art. 4.

Nel caso previsto dall'art. 3, i lavori eseguiti dopo promossa la procedura di revisione, fino al momento della risoluzione del contratto, sono valutati secondo le norme degli articoli 1 e 2, salva la limitazione ed esclusione ivi stabilite.

Art. 5.

Il Ministro competente promuove la revisione, invitando l'Impresa ad accettare i nuovi prezzi, i quali in caso di accettazione vengono senz'altro approvati.
Se l'Impresa non accetta i nuovi prezzi l'Amministrazione le ingiunge l'esecuzione dei lavori e la somministrazione dei materiali sulla base dei prezzi stessi che saranno intanto ammessi in contabilità. Ma l'appaltatore potrà ricorrere al Ministro nel termine di quindici giorni dalla data della ingiunzione.
Trascorso il detto termine senza ricorso, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 6.

Sul ricorso di cui l'articolo precedente, decide il Ministro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Contro il decreto del Ministro non è ammesso verun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai contratti in corso e le eventuali clausole in essi contenute per la revisione dei prezzi, sia in caso di aumento sia in quello di diminuzione, sono abrogate, salvo che la

pubblica Amministrazione preferisca di avvalersi delle speciali clausole che circa la revisione dei prezzi fossero contenute nelle convenzioni.

Art. 8.

Sono devolute agli organi regionali decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per le opere di loro competenza, le facoltà attribuite al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

Le norme contenute nel presente decreto hanno vigore per gli appalti relativi alle opere pubbliche di competenza delle varie Amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri interessati, sarà provveduto all'approvazione di esse con i necessari adattamenti nei riguardi degli altri contratti dello Stato e dei contratti degli altri enti pubblici.

Art. 10.

Nella procedura di revisione, quando si tratti di appalto di lavori eseguiti da Amministrazione diversa da quella dei lavori pubblici, al Ministro per i lavori pubblici è sostituito il Ministro competente, ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici il corrispondente organo od ufficio consultivo, qualora diverso dal Consiglio superiore predetto.

Art. 11.

Il presente decreto, che andrà in vigore da oggi, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 263, *foglio* 55. — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 1613.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1927, n. 1315.

**Modifica al R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati, e delle pietrine focaie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, che stabilisce le norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita nel Regno degli apparecchi di accensione, articoli assimilati e delle pietrine focaie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di colmare le lacune manifestatesi nelle disposizioni punitive del suddetto R. decreto-legge 2 febbraio 1922 e di integrare con più precisa dizione quelle in esso esistenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 5 del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, è abrogato e sostituito col seguente:

« Gli apparecchi d'accensione e gli articoli ad essi assimilati, di cui ai paragrafi *a*) e *b*) del precedente art. 1, nonchè le pietrine focaie, che vengano trovati sprovvisti dei contrassegni stabiliti dall'articolo precedente, saranno considerati di contrabbando, e la loro detenzione o vendita punita con una multa fissa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 500 per ogni apparecchio, articolo assimilato o pezzo di ricambio, oppure per ogni dieci pietrine focaie o frazione di dieci, e con una multa proporzionale da due a dieci volte il diritto di monopolio fissato dal precedente art. 2.

« Il contrabbando per tentata o perpetrata clandestina importazione dall'estero, o per clandestina fabbricazione, è punito con una multa fissa da L. 100 a L. 1000 per ogni apparecchio, ecc. o per ogni dieci pietrine focaie o frazione di dieci, e con una multa proporzionale da cinque a venti volte l'importo del diritto di monopolio di cui al richiamato art. 2.

« La vendita delle pietrine focaie o degli apparecchi d'accensione, articoli assimilati e pezzi di ricambio, muniti degli speciali contrassegni di monopolio, qualora sia fatta dai rivenditori di generi di privativa che non abbiano curato di munirsi di apposita licenza, è punita con una multa disciplinare da L. 20 a L. 100 e col doppio in caso di recidiva.

« La vendita di apparecchi d'accensione provvisti degli speciali contrassegni di monopolio, qualora sia fatta da privati esercenti non muniti di regolare licenza, è punita con una multa variabile da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 300 e, quando trattisi d'apparecchi diversi da quelli previsti dal secondo paragrafo del precedente art. 3, con la confisca del genere.

« Ogni altra trasgressione alle disposizioni dei precedenti articoli ed a quelle relative alla loro applicazione è passibile di una multa disciplinare variabile da un minimo di L. 20 ad un massimo di L. 200 ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 263, *foglio* 36. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1614.

**REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1290.**

**Distacco della Sezione piemontese dalla « Società nazionale Margherita di patronato pei ciechi » con sede centrale in Firenze.**

N. 1290. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, la Sezione piemontese della « Società nazionale Margherita di patronato pei ciechi », con sede centrale in Firenze, viene distaccata col patrimonio relativo dalla Società nazionale medesima, sotto il titolo di « Società piemontese Margherita di patronato per ciechi », con sede in Torino, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1927 - Anno V*

Numero di pubblicazione 1615.

**REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1292.**

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Verrès.**

N. 1292. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, l'Asilo infantile di Verrès viene eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1927 - Anno V*

**REGIO DECRETO 7 luglio 1927.**

**Approvazione della nomina dei segretari generali delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563; l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei segretari generali delle Federazioni nazionali dipendenti;

Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dei segretari generali delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, di cui al seguente elenco:

1° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria: Cucini on. Bramante.

2° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura: Razza on. Luigi.

3° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio: Pezzoli Liberato.

4° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna: Ciardi on. Livio.

5° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari: Mezzetti dott. Nazzareno.

6° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali: Di Giacomo avv. Giacomo.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 22 luglio 1927, n. 4532, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1927, n. 150, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

**Dazi doganali.**

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dall'8 al 14 agosto 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite**

del 5 agosto 1927 - Anno V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 71.97 | Oro | 354.67 |
| Svizzera | 354 — | Belgrado | 32.40 |
| Londra | 89.277 | Budapest (pengo) | 3.20 |
| Olanda | 7.38 | Albania (Franco oro) | 356 — |
| Spagna | 312.25 | Norvegia | 4.75 |
| Belgio | 2.555 | Svezia | 4.90 |
| Berlino (Marco oro) | 4.37 | Polonia (Sloty) | 207 — |
| Vienna (Schillinge) | 2.59 | Danimarca | 4.88 |
| Praga | 54.50 | Rendita 3,50 % | 67.35 |
| Romania | 11.25 | Rendita 3,50 % (1902) | 60 — |
| Russia (Cervonetz) | 96 — | Rendita 3 % lordo | 37.65 |
| Peso argentino oro | 17.73 | Consolidato 5 % | 78.25 |
| Peso argentino carta | 7.80 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 63.90 |
| New York | 18.381 | | |
| Dollaro Canadese | 18.36 | | |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

*Perdita di certificati.* 1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 3.50 % | 542464 | Mazzei Maria Giuseppa fu Ferdinando, legalmente separata dal marito Filippone Edoardo fu Giuseppe, domic. in Valle dell'Angelo (Salerno) . . . . . . . . . . L. | 336 — |
| P. N. 5 % | 593 | Giraudo Matteo fu Maurizio, domic. a Roccasparvere (Cuneo). » | 300 — |
| 3.50 % | 342326 | Reggenza Parrocchiale di Monteu da Po (Torino) . . . . » | 31.50 |
| » | 146680 | Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Monteu da Po (Torino) . . . . . . . . . . . . . . » | 24.50 |
| » | 9796 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 189 — |
| » | 88079 | Chiesa Parrocchiale in Monteu da Po (Torino) . . . . » | 168 — |
| » | 30345 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . » | 42 — |
| » | 83161 | Opera Pia De Marchi in Monteu da Po (Torino) . . . . . » | 3.50 |
| 3.50 % Cat. A | 27998 | Chiesa Parrocchiale di Monteu da Po (Torino) - vincolata . . » | 3.50 |
| Cons. 5 % | 267104 | Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Monteu da Po (Torino) - vincolata . . . . . . . . . . . . » | 30 — |
| 3.50 % | 161931 | Gomez Adele di Pietro, moglie di Lace Pietro, domic. a Roma. » | 350 — |
| » | 193880 | Gomez Adele di Pietro, moglie di Pietro Lace, domic. a Roma. » | 227.50 |
| » | 316345 | Lace Beatrice, Ines, Iole e Roberto di Pietro, minore sotto la p. p. di detto loro padre, domic. a Roma . . . . . . » | 35 — |
| » | 604628 | Lucisano Giuseppe fu Antonino, domic. a Cannitello (Reggio Calabria) - vincolata . . . . . . . . . . . . . » | 199.50 |
| » | 213578 | Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Sciolze (Torino) . . . . . . . . . . . . . . . » | 21 — |
| » | 66084 | Chiesa Parrocchiale di Sciolze (Diocesi di Torino) . . . . » | 3.50 |
| » | 66083 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 3.50 |
| » | 66082 | Parrocchiale di Sciolze . . . . . . . . . . . . » | 147 — |
| » | 472407 | Beneficio Parrocchiale di Sciolze (Torino). . . . . . . » | 73.50 |
| » | 589788 | Prete Girolama fu Antonio, moglie di Monaco Luigi di Benedetto, domic. a Roccamonfina (Caserta) - vincolata . . . » | 301 — |
| » | 640734 | Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . . » | 892.50 |
| Con. 5 % | 157380 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto | Per la proprietà: Lettera Emanuele fu Saverio, minore sotto la p. p. della madre Capasso Maria Carmina fu Francesco, ved. Lettera, domic. a S. Antimo (Napoli) . . . . . . » Per l'usufrutto: di Santo Santa Antonia detta Luigia fu Pasquale. | 10 — |
| » | 157381 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto | Per la proprietà: Lettera Luisa fu Saverio, ecc., come la precedente proprietà . . . . . . . . . . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. | 10 — |
| » | 43244 | Sesci Antonia di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Amendolara (Cosenza) . . . . . . . . . . » | 10 — |
| 3.50 % | 539387 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Comune di Gremiasco (Alessandria) . . . » Per l'usufrutto: Sechino Teresa fu Carlo, ved. di Bonfiglio Dusio | 973 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3.50 % | 796841 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Marzano Luigi fu Ettore, domic. a Napoli. . L. Per l'usufrutto: Cavalletti Clotilde fu Giuseppe. | 868 — |
| » | 39939 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. | 238 — |
| Cons. 5 % | 962944 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. | 185 — |
| P. N. 5 % | 29415 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Panizza Artemisia fu Felice, ved. di Riva Guido, moglie di Gilly Tullio . . . . . . . . . . . » Per la proprietà: Riva Elena fu Guido, minore sotto la p. p. della madre Panizza Artemisia fu Felice, ved. di Riva Guido, moglie di Gilly Tullio, domic. a Milano. | 165 — |
| 3.50 % | 136478 | Chiesa Campestre dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine, già di S. Bartolomeo della Borgata del Poggio in Castello d'Annone (Alessandria) . . . . . . . . . . » | 35 — |
| » | 417605 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Berger Umberto, Oreste, Arturo fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Caffarotti Francesca fu Nicola, ved. di Berger Giovanni, domic. in Pinerolo (Torino). » Per l'usufrutto: Caffarotti Francesca fu Nicola, ved. di Berger Giovanni. | 175 — |
| Cons. 5 % | 281501 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Cerruti Maria di Pietro, ved. di Robino Giovanni . . . . . . . . . . . . . . . . » Per la proprietà: Robino Michelina fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Cerruti Maria, ved. di Robino Giovanni, domic. a Torino | 575 — |
| Cons. 3.50 % (1902) | 34425 | Congregazione di Carità di Montabone (Alessandria) amministrata dall'Opera Pia Cazzola. . . . . . . . . » | 7 — |
| Cons. 3.50 % (1906) | 806665 | Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . . . » | 714 — |
| » | 808122 | Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria) . . . . » | 892.50 |
| » | 809720 | Congregazione di carità di Montabone (Alessandria) per l'Opera Pia Cazzola . . . . . . . . . . . . . . » | 35 — |
| 3.50 % | 813059 | Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . . . » | 924 — |
| Cons. 5 % | 342628 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 885 — |
| » | 371521 | Congregazione di carità di Montabone (Alessandria) per l'Opera Pia Cazzola . . . . . . . . . . . . . » | 50 — |
| » | 355831 | Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria) . . . . » | 1080 — |
| » | 410249 | Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . . » | 1035 — |
| 3.50 % | 816822 Solo certificato d'usufrutto | Per l'usufrutto: Bottoni Rachele fu Pietro, ved. di Secondi Vincenzo . . . . . . . . . . . . . . . » Per la proprietà: Secondi Giuseppina fu Vincenzo in Ravizza Pietro, domic. a Milano. | 934.50 |
| Cons. 5 % | 75236 | Cicoro Vincenzo di Antonio, domic. a New York . . . . » | 150 — |
| 3.50 % | 158848 | Bosi Maria fu Giovanni, moglie di Cazzati Ferdinando fu Paolo, domic. a Guastalla (Reggio Emilia) . . . . . . . » | 17.50 |
| » | 341032 | Oppizzio Elena di Vincenzo, nubile, domic. a Milano . . . » | 332.50 |
| » | 379280 | Intestata come la precedente. . . . . . . . . . . | 105 — |
| Cons. 5 % | 385765 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto | Per la proprietà: Pellizzari Attilia fu Giovanni Bartolo, moglie di Bolza Betrando, domic. a Mantova . . . . . . . » Per l'usufrutto: Pozzi Elisabetta fu Girolamo, ved. Pellizzari Giovanni Bortolo. | 360 — |
| » | 282604 | Rosa Laura fu Angelo, minore sotto la tutela di Bonaldi Italo fu Giovanni, domic. a Verdello (Bergamo) . . . . » | 500 — |

Roma, 30 luglio 1927 - Anno V

*Il direttore generale*: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.